



COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Tel. 0789.612900 - Fax 0789.612914

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DELL'AREA UBICATA IN PIAZZA FRANCESCO COSSIGA PER ANNI 10

A) Ente.

Comune di Golfo Aranci (SS) Via Libertà n. 74.

Tel. 0789/612933

Mail protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

P.E.C protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Sito internet: www.comune.golfoaranci.ss.it

B) Oggetto dell'Avviso.

È indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area pubblica, come meglio individuata nell'allegata planimetria al presente avviso, agli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante per la durata di 10 anni, con decorrenza dalla data di assegnazione nell'anno 2026. L'ubicazione delle attività non sarà la medesima nell'arco di tempo sopra indicato ma varierà in base all'ubicazione che sarà indicata di anno in anno dall'amministrazione.

L'assegnatario dovrà quindi adattarsi alla programmazione comunale in ordine ai lavori ed agli spettacoli (quali concerti) sulla piazza ed all'organizzazione di eventi e spettacoli pubblici, che comporteranno la necessità di rivedere di anno in anno lo spazio più idoneo per il posizionamento delle attrazioni.

L'assegnazione dell'area avverrà conformemente a quanto stabilito dal presente avviso e dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.05.2022 e ss.mm.ii. Inoltre l'area verrà assegnata, ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento, ad un unico soggetto.

Ulteriore normativa di riferimento:

- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 18.09.1968, n° 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante – pubb. G.U. n. 136 del 14.6.2007) e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n° 3 del 05/03/ 2008 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 22/1 del 11/04/2008 recante “Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 e 32 della L.R. 05.03.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi” e relativi allegati;
- Circolare esplicativa sulle procedure S.U.A.P. per attività di spettacolo viaggiante della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all'Industria in data 08.04.2009 prot. 5378 e ss.ii.;
- Legge 27 dicembre 2019, n° 160;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.05.2022, e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico. **Canone Unico Patrimoniale;**

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2022, e ss.mm.ii., con la quale sono state aggiornate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (salvo successive modifiche ed integrazioni);

C) Requisiti di partecipazione.

I soggetti che partecipano all'avviso dovranno essere in possesso di:

- Licenza o autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, come previsto dalla normativa vigente, rilasciata dal Comune di residenza. Le attrezzature di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella licenza di esercizio del soggetto richiedente o dei soggetti richiedenti in caso di Consorzi e ATI, come previsto dal DM 18 Maggio 2007 (Art. 4, commi 9 e 10) e pertanto dovranno essere in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante.
- Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023;
- Non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

D) Soggetti ammessi a partecipare all'avviso.

Sono ammessi a partecipare all'avviso tutti i soggetti così come individuati dall'art. 65 del D.lgs 36/2023 che non versino nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui alla lettera b) c) e d) dell'art. 65 del D.lgs 36/2023, ove non eseguano i servizi di cui al presente avviso direttamente con la propria struttura, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, all'avviso. L'offerta dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del citato articolo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e dovranno, altresì, laddove non ancora costituiti, allegare alla documentazione amministrativa l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuandola e indicandola come capogruppo nonché specificare in sede di offerta e parti del servizio che saranno espletate dai singoli soggetti associati. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione della Associazioni Temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E) Attrazioni escluse

Come stabilito dall'amministrazione (deliberazione di giunta comunale n. 77 del 30.04.2026), al fine di garantire un equilibrio tra funzione ludico-ricreativa e qualità della vita dei residenti, è esclusa l'installazione delle seguenti tipologie di attrazioni a maggiore impatto acustico:

- attrazioni con veicoli a propulsione (termica o elettrica) su pista
- montagne russe
- booster / Top Spin / giostre a rotazione estrema
- torri a caduta (drop tower)
- navi pirata e tappeti di grandi dimensioni
- tagadà
- music Express / giostre "dance"
- piste con animazione microfonica continua.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

(ed, alle stesse condizioni, Consorzi ordinari di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile)

Per associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese (indicate con gli acronimi ATI o RTI) si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di partecipazione in A.T.I. e consorzi ordinari non ancora costituiti, nella modulistica di partecipazione dovrà essere indicato con espresso impegno, l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché l'indicazione espressa degli operatori economici riuniti o consorziati che pongono a disposizione le attrazioni.

Nel caso di partecipazione in A.T.I. le dichiarazioni di cui al capoverso H) ai punti a, b e c debbono essere prodotte da ciascuna delle imprese associate. Ove l'A.T.I. sia già costituita, l'impresa capogruppo dovrà inoltre presentare la scrittura con la quale viene conferito il mandato collettivo speciale da parte delle imprese mandanti con la relativa procura a chi legalmente rappresenta la stessa impresa capogruppo.

Nel caso di partecipazione in A.T.I. o in consorzio stabile è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

CONSORZI

di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 65 del D.Lgs 36/2023

Il Consorzio nonché i consorziati per conto dei quali lo stesso concorre dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione all'avviso. A tal fine i medesimi consorziati dovranno essere espressamente indicati nella modulistica di gara e dovranno essere prodotte, per ognuno, le dichiarazioni di cui al capoverso H) ai punti a, b e c.

E) Termine di ricezione delle domande.

Le domande di partecipazione con l'allegata documentazione amministrativa e la "busta A", dovranno essere contenute all'interno di un unico plico sigillato con la modalità di cui al capoverso F). Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 23.59 del giorno 10.06.2026 (farà fede la data di arrivo alla pec o al protocollo del Comune)**.

F) Presentazione della Domanda.

La domanda, redatta preferibilmente con l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione onde evitare carenze documentali da assoggettare a soccorso istruttorio, dovrà **pervenire** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci - sito nello stabile di Via Libertà n. 74 – P.T., **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10.06.2026**, in un unico plico debitamente sigillato sul quale dovrà essere indicato l'oggetto dell'avviso (Avviso per l'assegnazione AREA "A" per Spettacoli Viaggianti **Piazza Francesco Cossiga per anni 10**), nonché la denominazione e l'esatto indirizzo dell'offerente.

Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Golfo Aranci, Via Libertà n. 74 – Ufficio Protocollo – 07020 – Golfo Aranci (SS).

Il plico dovrà contenere la domanda in bollo da €. 16,00, la documentazione amministrativa nonché una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta A: DOCUMENTAZIONE TECNICA per la valutazione dei requisiti soggettivi e degli Elementi Qualitativi;

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. L'amministrazione non risponde per ritardi di corrieri o poste o della tardiva ricezione del plico contenente la domanda.

G) Contenuto delle domande.

Nella domanda devono essere obbligatoriamente specificati:

- a) Le generalità complete del titolare dell'attività (in caso di società o cooperative del rappresentante legale), data e luogo di nascita, residenza o sede, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico e fax, indirizzo di posta elettronica certificata ed altro recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza;
- b) Riferimenti alla Licenza o autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
- c) Elenco suddiviso per categorie con l'esatta denominazione, come da elenco ministeriale (art.4 L. n. 337/68), dell'attrazione da installarsi, risultante dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza. Nel caso di giochi a premi dovrà essere espressamente specificato il tipo di gioco.

H) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI allegati.

La documentazione da allegare alla domanda, pena l'esclusione, è costituita dai seguenti atti:

- a. Dichiarazione circa le prescrizioni degli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dichiarazione di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 (allegato "A");
- b. Dichiarazione attestante la conoscenza dello stato dei luoghi (allegato "B");
- c. Dichiarazione circa le prescrizioni dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. (allegato "C");
- d. Dichiarazione attestante il possesso dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza. (allegato "D");
- e. Copia leggibile di valido documento di identità del titolare o del legale rappresentante della ditta;
- f. Comunicazione scritta con l'indicazione della nomina del "Responsabile della sicurezza" con allegato apposito documento di **accettazione** dell'incarico da parte di un tecnico abilitato (allegato "D").

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base alla graduatoria e alle norme vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità e non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul suolo pubblico occupato in passato.

I) Espletamento dell'avviso

La prima seduta della commissione avverrà, in seduta pubblica, presso la sede municipale di Via Libertà, 74 al primo piano, presso l'ufficio del Segretario Comunale, il giorno **11.06.2026 alle ore 09:00**.

In tale data si procederà:

1. all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti, alla verifica della documentazione amministrativa ed al controllo dell'integrità della busta A;
2. per i concorrenti ammessi al riscontro della documentazione amministrativa, si procederà all'apertura della "busta A" (documentazione tecnica qualitativa) e al riscontro della documentazione prevista al capoverso J) dell'avviso.

Successivamente, in una o più sedute riservate, si procederà all'esame della documentazione tecnica qualitativa (busta A) da parte della commissione all'uopo nominata.

La Commissione procederà alla stesura della graduatoria provvisoria che verrà approvata dal Segretario Comunale, nelle stesse forme dell'avviso. Entro sette giorni dalla pubblicazione, coloro che ne hanno interesse potranno far pervenire le proprie osservazioni.

La commissione si pronuncerà sulle osservazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ultima osservazione e proporrà per l'approvazione, al suddetto Responsabile, la graduatoria definitiva, che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Il Segretario Comunale, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvederà a comunicare, al soggetto assegnatario dell'area, il provvedimento di aggiudicazione ai fini della successiva domanda di rilascio della concessione tramite Suape, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'assegnazione dell'area al concorrente che segue in graduatoria.

J) DOCUMENTI TECNICI per la valutazione degli Elementi Qualitativi allegati (busta A)

L'area a disposizione per l'esercizio dello spettacolo viaggiante per anni 10, di cui al presente Avviso, è ubicata all'interno della Piazza Francesco Cossiga e dovrà essere così allestita:

Parco AREA "A"

L'area pubblica individuata con la lettera "A" sarà destinata per allestimento di un parco divertimenti che abbia le caratteristiche atte a soddisfare le esigenze del più svariato bacino di utenti (adulti, adolescenti, bambini, genitori, disabili ecc.) e dovrà essere allestita all'interno della superficie di circa mq 1650.

Per superficie occupata dalle attrazioni si intende l'area di ingombro delle attrazioni con l'area di contorno necessaria per garantire lo svolgimento e le fruizioni delle attrazioni medesime nel rispetto delle norme di sicurezza.

La planimetria in scala 1:200 dell'area in oggetto è allegata al presente avviso.

All'interno della busta A, contenente la proposta progettuale di allestimento del parco così come sopra descritta, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) Documentazione attestante l'avvenuta registrazione ed il rilascio dei codici identificativi;

- b) Copia autenticata e perfettamente **leggibile** della polizza assicurativa R.C. per ciascuna attrazione in corso di validità **completa di condizioni generali di polizza e quietanza di pagamento**. Nel caso in cui il partecipante al presente avviso non detenga la piena proprietà di alcune attrazioni, la polizza assicurativa dovrà garantire la copertura dei rischi anche nei confronti del medesimo soggetto partecipante;
- c) Copia autenticata e perfettamente **leggibile** del collaudo annuale per ogni attrazione oggetto di istanza, in caso di apparecchi automatici e semi-automatici certificazione sull'idoneità degli stessi;
- d) Documentazione fotografica a colori delle attrazioni;
- e) Elaborato/i grafico/i del parco divertimenti con planimetria in scala, debitamente quotata, indicante le dimensioni, il nome dell'attrazione e la categoria di appartenenza, e con evidenziata l'area di contorno necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme di sicurezza;
- f) Relazione tecnica illustrativa che sviluppi la proposta secondo lo schema di seguito riportato, di ausilio per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo capoverso K), punto 2:
 - 1) Organizzazione complessiva degli spazi;
 - 2) Stato certificato di manutenzione;
 - 3) Servizi aggiuntivi di utilità pubblica a vantaggio dell'utenza (NB - Sono vietate le installazioni di chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti);
 - 4) Accessibilità delle attrazioni;
 - 5) Agevolazioni e incentivi per particolari categorie di utenti e proposte ludiche a vantaggio dell'utente.
- h) Libretti dell'attività di spettacolo viaggiante che attesti la titolarità del richiedente delle attrazioni proposte;
- i) Dichiarazione inerente l'anzianità di appartenenza e frequenza, di ausilio per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo capoverso K), punto 1.

Per semplificare l'esame dell'incartamento presentato, la documentazione su elencata individuata nei punti a), b), c), d) ed g) dovrà contenere le specifiche di riferimento indicate negli elaborati dei punti e) e f) (es. se in planimetria l'attrazione è individuata con il numero 1) i documenti relativi ai punti a), b), c), d) ed g) dovranno contenere lo stesso numero 1) di riferimento).

K) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia con quanto previsto dall'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in relazione ai seguenti elementi (tra parentesi il punteggio massimo attribuibile dalla commissione):

- | | |
|--|---|
| 1) REQUISITI SOGGETTIVI (busta A) | Punti 50 |
| così suddivisi: | |
| a) anzianità di appartenenza alla categoria | 2,5 punti per anno per un massimo di 10 anni |
| b) anzianità di frequenza in aree nel territorio del Comune di Golfo Aranci | 2,5 punti per anno per un massimo di 10 anni |
|
 | |
| 2) QUALITA' DEL SERVIZIO (busta A) | Punti 50 |
| così suddivisi: | |
| a) Organizzazione complessiva degli spazi | Punti 20 |
| Il punteggio verrà attribuito considerando la razionalità dell'organizzazione degli spazi consistente nella distribuzione delle attrazioni, alla gradevolezza del contesto complessivo dell'area e delle singole attrazioni, agli elementi riferibili alla sicurezza delle singole attrazioni e dell'area nel suo complesso. | |
| b) Stato certificato di manutenzione | Punti 10 |
| Il punteggio verrà attribuito in caso di produzione del certificato di manutenzione delle attrazioni | |
| c) Servizi aggiuntivi di utilità pubblica a vantaggio dell'utenza | Punti 10 |

Il punteggio verrà attribuito in relazione alla quantità e qualità di eventuali servizi offerti quali servizi igienici gratuiti, panchine, arredi ornamentali, apparecchi per la distribuzione di zucchero filato e pop corn, ecc. **Sono vietate le installazioni di chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti.**

d) Accessibilità delle attrazioni

Punti 5

Il punteggio verrà attribuito in relazione al grado di accessibilità dell'attrazione in generale e con riferimento a particolari categorie di utenti senza l'ausilio di un accompagnatore.

e) Agevolazioni e incentivi per particolari categorie di utenti

Punti 5

Il punteggio verrà attribuito in relazione a proposte di agevolazioni per particolari categorie di utenti (svantaggiati).

In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'Amministrazione si riserva di assegnare l'area al concorrente che segue nella graduatoria.

L) ACCESSO alle Aree e DURATA dell'occupazione.

L'accesso all'area oggetto del presente avviso da parte della ditta aggiudicataria potrà avvenire previo rilascio dell'autorizzazione ad occupare, ed è subordinato alla verifica dello stato di fatto che dovrà avvenire tra l'assegnatario, il Segretario Comunale, i tecnici del Servizio Suolo Pubblico e la Polizia Locale. Lo stato di fatto antecedente all'accesso potrà essere descritto e specificato in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario e dai partecipanti.

Le aree saranno consegnate a seguito di emissione del provvedimento di concessione dell'area e le stesse dovranno essere sgomberate entro e non oltre la scadenza dell'assegnazione, ovvero 10 anni, salva ogni spostamento indicato di anno in anno dall'amministrazione comunale ai fini dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza e lo svolgimento degli spettacoli organizzati dall'Ente.

Sono fatti salvi provvedimenti revocatori del titolo nel caso in cui lo richiedano i lavori che l'amministrazione eseguirà sulla Piazza Cossiga.

Il parco divertimenti dovrà essere aperto al pubblico, previo ottenimento degli ulteriori permessi necessari (eventuale esito positivo visita di collaudo, presentazione apposita DUAAP presso lo sportello SUAPE del Comune di Golfo Aranci).

Le aree dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna; pertanto, una volta liberata l'area, si verificherà, in contraddittorio, la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riscontrato nel verbale di accesso. Detta verifica dovrà essere effettuata in presenza dell'aggiudicatario, del Segretario Comunale, dei tecnici del Servizio Suolo Pubblico e della Polizia Locale. In caso di assenza dell'aggiudicatario, si procederà comunque alle verifiche e qualora si riscontrassero danni si procederà ad avanzare domanda di risarcimento danni.

M) CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

Oltre agli obblighi ed adempimenti riportati nel presente avviso si precisa che l'assegnatario sarà tenuto al rispetto delle ulteriori clausole che saranno contenute nel provvedimento di autorizzazione all'occupazione, rilasciato a conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva e previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, ora denominata Canone Unico Patrimoniale e della TARIG, come di seguito riportate:

1. che il concessionario sia in regola con la normativa vigente in materia amministrativa ed in possesso di altri eventuali permessi occorrenti;
2. che le giostre e le attrezzature siano poste solo ed esclusivamente all'interno dell'area autorizzata;
3. che le giostre, le attrezzature ed i servizi siano posti in modo che non venga impedito né ostacolato il traffico veicolare e pedonale;
4. che lo spazio venga costantemente, ed al termine della giornata, tenuto pulito;
5. che siano rispettate le disposizioni in materia di regolamenti stradali, igienico sanitari e commerciali;

6. che le attrazioni posizionate siano conformi alla proposta progettuale allegata all'offerta per l'assegnazione dell'area di cui all'avviso pubblico citato in premessa;
7. che le tariffe per ogni singola attrazione siano esposte in maniera visibile al pubblico;
8. che l'area ceduta in concessione venga riconsegnata nelle stesse condizioni nelle quali si trovava all'atto della consegna;
9. che il concessionario sarà unico responsabile di qualsiasi danno alle cose e alle persone, nonché di eventuali incidenti, restando l'Amministrazione Comunale sollevata da qualsiasi responsabilità.

N) Tributi dovuti per l'Occupazione del Suolo Pubblico (Canone Unico e TARIG).

Il soggetto che risulterà assegnatario dell'area di cui al presente avviso, prima del rilascio dell'autorizzazione di occupazione, dovrà corrispondere all'Amministrazione l'importo del suolo pubblico per l'utilizzo dell'area, costituito dal Canone Unico Patrimoniale e dalla TARI, calcolati nei modi e con gli importi previsti dai Regolamenti vigenti relativamente al periodo di occupazione e all'entità dell'area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell'assegnazione.

L'Area A, oggetto dell'assegnazione, ha un'estensione pari a **mq. 1.650,00**.

A titolo informativo/stima, si fa presente che, considerando un periodo di occupazione pari a gg 184 (giorni centoottantaquattro) relativamente alla superficie concessa di mq. 1.650,00 (mq 300 ai fini del calcolo del canone unico), l'importo complessivo dovuto per l'anno 2026, secondo le tariffe attualmente in vigore, è pari a € 7.276,00 per il suolo pubblico ed € 1.480,00 per TARI.

L'importo effettivo, in base al numero effettivo di giorni di occupazione, sarà comunicato al momento dell'aggiudicazione e quantificato di anno in anno per le annualità successive (con calcolo su 365 giorni).

O) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, anche se singolarmente considerate, hanno valore essenziale con la conseguenza che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione sarà oggetto di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica, si procederà con apposita comunicazione ad assegnare al concorrente un termine perentorio di cinque giorni per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dall'avviso.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e quindi causa tassativa di esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

P) AVVERTENZE

Si precisa inoltre che:

- tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva della domanda precedente;
- non sono altresì ammesse le domande che rechino abrasioni o correzioni ove questi non siano espressamente confermati e sottoscritti dal concorrente;
- non saranno ammesse domande espresse in modo indeterminato;
- si procederà all'assegnazione anche quando sia pervenuta una sola domanda ritenuta valida;
- in caso di una sola richiesta si procederà all'assegnazione all'unica ditta richiedente a condizione che la stessa rispetti i requisiti previsti nei punti contraddistinti alle lettere C), F), G) e H);
- nell'ipotesi di domande uguali per determinare l'assegnatario si procederà con sorteggio ai sensi del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827;

- la stesura della graduatoria non avrà, in nessun caso, efficacia di assegnazione, che sarà concessa successivamente;
- il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione è subordinata alla nomina del responsabile della sicurezza e alla redazione del relativo piano, della ricevuta di versamento della Canone Unico Patrimoniale inerente l'occupazione suolo e della tassa di smaltimento rifiuti (TARI);
- sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per il rilascio dell'autorizzazione (diritti, bollo, ecc.);
- il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo;
- il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenze dell'installazione, dell'esercizio e dello smontaggio delle attrazioni sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale;
- sono vietati le installazioni di chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti;
- le tariffe delle attrazioni dovranno essere esposte nelle singole giostre;
- le sanzioni per le eventuali trasgressioni al presente avviso sono quelle previste dal nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico. Canone Unico Patrimoniale.
- il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo è subordinata al pagamento preventivo di eventuali tributi locali dovuti per le annualità pregresse. Il mancato pagamento determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e il rilascio dell'autorizzazione al concorrente che segue in graduatoria;
- la concessione/autorizzazione all'occupazione suolo pubblico non costituisce titolo all'esercizio dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante, in quanto le attività in questione, individuate dal D.M. 18.05.2007, rientrano nel campo di applicazione della L.R. n. 3/2008 e successiva Circolare esplicativa procedure SUAP per attività di spettacoli viaggianti del 08.04.2009 e s.m.i;
- prima dell'avvio dell'attività, l'assegnatario dovrà, previo esito positivo della visita di collaudo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli (se sarà dichiarata una capienza superiore a 200 persone/visitatori), presentare apposita DUAAP presso lo sportello SUAP Comunale.

I soggetti che intendono concorrere all'avviso pubblico possono ottenere chiarimenti in ordine al presente avviso, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, mediante e-mail o pec indicati nel presente avviso, entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicati nel sito internet del Comune, e costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni del presente avviso.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse mediante PEC o Email.

Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l'aggiudicazione e le eventuali esclusioni, conseguenti all'applicazione dell'avviso medesimo, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede a Cagliari, Via Sassari n. 17.

I ricorsi avverso l'avviso dovranno essere notificati all'Ente nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. I ricorsi avverso l'aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla procedura di cui al presente avviso, devono essere notificate all'Ente, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni.

Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Fais

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Fabio Fais martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Tel. 0789 612933.

E-mail: fabio.fais@comune.golfoaranci.ss.it

P.E.C.: fabio.fais@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Golfo Aranci, lì 11.05.2026

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.